DIRETTIVE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1990

recante modifica della direttiva 86/547/CEE che modifica l'allegato III B della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

(90/80/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (¹), modificata da ultimo dalla direttiva 89/439/CEE (²), in particolare l'articolo 13, secondo comma, primo trattino,

viste le richieste presentate da Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Portogallo e Regno Unito,

considerando che la direttiva 77/93/CEE prevede misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; che tali misure comprendono anche le misure adottate dagli Stati membri per quanto concerne i vegetali, i prodotti vegetali e altri prodotti provenienti da paesi terzi;

considerando che in alcuni Stati membri vigono disposizioni più rigorose per quanto concerne detti vegetali e detti prodotti vegetali;

considerando che negli Stati membri richiedenti tali misure più rigorose includono alcune restrizioni per determinati prodotti originari di paesi terzi;

considerando che l'allegato III, parte B della direttiva 77/93/CEE è stato modificato dalla direttiva 86/547/CEE della Commissione (3) per consentire agli Stati membri interessati di imporre i divieti in parola anche quando i prodotti considerati, originari di un paese terzo, provengono da altri Stati membri; che tali modifiche costituivano soltanto misure di protezione provvisorie per un periodo di tre anni;

considerando che tale periodo è stato concesso alla Commissione per esaminare tali misure di protezione in

funzione della situazione fitosanitaria dei paesi terzi interessati in modo da poter adottare disposizioni più durature alla fine del periodo suddetto;

considerando che risulta impossibile portare a termine questo esame entro il periodo stabilito inizialmente dalla direttiva 86/547/CEE; che tale periodo deve essere pertanto prorogato;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 3 della direttiva 86/547/CEE, la data del • 31 dicembre 1989 • è sostituita da quella del • 31 dicembre 1990 •.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

⁽¹) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (²) GU n. L 212 del 27. 7. 1989, pag. 106. (²) GU n. L 323 del 18. 11. 1986, pag. 21.